



Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti

Determinazione n° 261 del 11 APR. 2016

**Oggetto: Adeguamento/aggiornamento della progettazione esecutiva per l'esecuzione dei lavori denominati "Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla - Opere di adduzione ed attrezzamento irriguo della Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu-Tirso-Flumendosa" – CIG Z5E1947F12 CUP I68F06000030001.**

**Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a), del D.Lgs 163/06 con il Consorzio Stabile Aedars in A.G. (gara 51AS/2016) – RUP Ing. Maurizio Meloni**

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 9 del 30.11.2015 con cui è stato confermato temporaneamente il mantenimento in vigore dei Servizi e delle sottoarticolazioni in essere;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n° 8 del 30.11.2015 con cui le funzioni di Direzione del Servizio Direzione del Servizio Appalti e Contratti sono state conferite al dirigente Ing. Antonio Attene;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 7 del 17 febbraio 2016 di autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio per ulteriori due dodicesimi, per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2016;

Vista la Determinazione del Servizio Progetti e Costruzioni n. 216 del 04.04.2016 con la quale, per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato il disciplinare elementi essenziali del contratto al fine dell'avvio della procedura negoziata per l'affidamento al consorzio Stabile Aedars in A.G. del servizio di cui all'oggetto;

Premesso che il provvedimento prevede che:

- con il contratto di appalto in data 26 gennaio 2010 rep. n. 12057 racc. 3131, è stata affidata al Consorzio Stabile Aedars – Società consortile a responsabilità limitata la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto nonché l'esecuzione dei lavori, subordinatamente all'approvazione del progetto esecutivo, per l'importo netto a corpo del contratto di € 15.763.228,75 + iva (di cui € 15.443.228,75 + iva per lavori e per spese di progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto del 36,550% + € 320.000+ iva per gli oneri riguardanti la sicurezza);
- con atto aggiuntivo rep. n. 590 del 21.07.2011 è stato modificato l'art. 19 del Capitolato Speciale d'appalto per quanto attiene il tempo per lo svolgimento dell'attività di redazione del progetto esecutivo portandolo dai previsti 120 a 150 giorni;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 93 del 14.02.2013, l'ENAS ha adottato il progetto esecutivo dell'intervento, presentato dall'impresa, e con il quale vengono modificati gli importi di aggiudicazione e da cui risulta l'importo netto a corpo del contratto, esclusa iva, pari ad € 17.536.951,45 di cui € 16.590.834,80 per lavori, € 79.312,50 per oneri di progettazione esecutiva, € 158.625,00 per oneri di capitolato ed € 708.179,15 per gli oneri riguardanti la sicurezza;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna n. 7969 rep. n. 385 del 28.02.2013 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dall'impresa con il nuovo quadro economico;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 670 del 16.07.2013, per le motivazioni in essa contenute, sono stati modificati gli articoli 19 e 22 dell'allegato A al contratto d'appalto rep. 12057 racc. 3131 del 26.01.2010 nonché i corrispondenti artt. 19 e 22 dell'elaborato del progetto esecutivo denominato "A.6.1 Capitolato speciale d'appalto – disposizioni amministrative";
- in data 26/07/2013, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, è stato stipulato l'atto aggiuntivo di ratifica delle modifiche approvate con la determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 670 del 16.07.2013 e di quelle conseguenti all'approvazione del progetto esecutivo, rogito notaio Casti rep. n. 16430, nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia;
- con determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni dell'Ente n. 1023 del 08/10/2013 è stata determinata la sostituzione dell'elenco elaborati del progetto esecutivo allegato sotto la lettera "D" all'atto aggiuntivo rep. 16430 racc. 6037 del 26/07/2013, in quanto difforme da quello allegato al progetto;
- in data 8.10.2013 è pervenuta all'Ente la nota interdittiva antimafia della Prefettura di Roma n. 193986/2013 del 27 settembre 2013;
- a seguito di informative prefettizie da cui risulti il tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 91 del Codice della normativa antimafia, si realizza una condizione legale di risoluzione del rapporto contrattuale con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 94 del Codice medesimo, in ordine alla quale l'Amministrazione non ha ne alcun onere di verifica ne alcun potere discrezionale, salvo il caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. 1227 del 11/11/2013 l'Ente, a seguito della trasmissione della citata nota prefettizia interdittiva, ha disposto il recesso dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 159/2011;
- contro la predetta informativa interdittiva prefettizia il Consorzio Aedars ha dapprima presentato istanza di annullamento in autotutela al Prefetto di Roma e, successivamente, proposto ricorso amministrativo al competente tribunale amministrativo del Lazio, contestando la legittimità della interdittiva emessa e presentando istanza di sospensione dell'efficacia degli atti;
- il Tar del Lazio — sede di Roma sez. I Ter - con ordinanza n.655/2014 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e la competenza del TAR Sardegna in relazione al giudizio instaurato con ricorso RG 10807/2013 dal Consorzio Stabile Aedars s.c.a.r.l. per l'annullamento, previa sospensiva, dell'informativa prefettizia interdittiva prot. n. 193986/Area I bis/O.S.P. emessa dalla Prefettura di Roma in data 27/09/2013 e del conseguente recesso dell'Ente Acque della Sardegna dal contratto rep. n. 12057 del 26.1.2010 relativi ai lavori in oggetto (Determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. 1127 dell'11.11.2013);
- avverso la predetta ordinanza Tar del Lazio n. 655/2014 il Consorzio Aedars ha proposto impugnazione tramite regolamento di competenza dinnanzi al Consiglio di Stato;
- con ordinanza n. 30 del 07/11/2014, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, conformemente ad altre pronunce su altre interdittive emesse sempre a carico del Consorzio e di identico contenuto a quella relativa al contratto Enas, modificando il proprio precedente orientamento alla stregua dello jus superveniens, ha stabilito il principio di diritto in forza del quale, esplicando l'informativa prefettizia effetti ultraregionali, competente ad esaminare l'impugnazione della stessa è il TAR del luogo dove ha sede la Prefettura che lo ha adottato e che tale Tribunale rimane competente anche in caso di contestuale impugnazione dell'informativa e degli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante;
- con riferimento all'informativa prefettizia interdittiva n.193986/2013 e al conseguente provvedimento di recesso adottato dall'Enas, il Tar del Lazio - dichiarato competente in relazione all'impugnativa di altre informative interdittive di identico contenuto a quelle di cui al giudizio RG 10807/2013 coinvolgente l'Enas - con sentenze n. 3048 e 3049 del 20.03.2014, accogliendo il ricorso proposto della società Aedars, ha annullato le suddette misure interdittive;
- dette sentenze sono state confermate dal Consiglio di Stato, rispettivamente, con le sentenze nn. 200/2015 e 6326/2014;
- con atto di riassunzione del giudizio RG n. 10807/2013, notificato all'Enas in data 09/12/2014, a seguito dell'ordinanza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 30/2014, è stata dichiarata la competenza del TAR Lazio;
- con sentenza TAR Lazio sez. I n. 4071 del 12.3.2015 il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato l'informazione interdittiva antimafia e l'atto consequenziale di recesso dal contratto rep.

n.12057 racc. 3131 del 26.10.2010, adottato con determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti dell'Ente Acque della Sardegna n. 1127 dell'11.11.2013, relativi ai lavori in oggetto, accogliendo la richiesta dell'impresa.

- con provvedimento del tribunale di Roma emesso in data 2.3.2015, il Consorzio Aedars è stato ammesso al concordato preventivo, cp n. 184/2013, con continuità aziendale, con contestuale nomina di un commissario giudiziale;
- con nota del 31.3.2015 la Prefettura di Roma nell'ambito dell'informativa antimafia ha comunicato che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro preventivo, in funzione di confisca obbligatoria del 75% del capitale sociale del consorzio Aedars e dell'intero capitale sociale della Fracla spa, sua consociata;
- con provvedimento in data 12.5.2015 il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione fallimentare ha revocato l'ammissione al concordato preventivo rappresentando che avrebbe provveduto, con separata sentenza, sulla richiesta di fallimento della società;
- con provvedimento n. 36/2015 il Tribunale di Roma, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, ha disposto, in data 18.06.2015, il sequestro ex artt. 1 e segg. del D. Lgs. 159/2011, tra l'altro, della Consorzio Stabile Aedars Scarl nominando al contempo un Amministratore Giudiziario;
- con provvedimento in data 30.7.2015, il Tribunale di Roma – Sezione feriale fallimentare, rilevato che la procedura fallimentare era stata assoggettata a sequestro ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 159/2011 e che si doveva quindi procedere alla chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 64 comma 7 del D.Lgs. 159/2011, ha dichiarato chiusa la procedura fallimentare del Consorzio Stabile Aedars scarl;
- la nota prot. AG36-2015/00045/U del 28.07.2015, pervenuta via PEC all'Ente in data 29.07.2015, con la quale l'Amministratore Giudiziario del Consorzio Stabile Aedars ha comunicato la disponibilità del Consorzio a riavviare il cantiere "previa indizione di un incontro teso a definire le modalità di tale ripresa previa autorizzazione del Sig. Giudice Delegato alla misura di Prevenzione a partire dai primi giorni di settembre p.v.";
- la nota ENAS prot. n. 19318 del 03/09/2015 con la quale l'Ente ha concordato in ordine alla necessità di un incontro e ha fatto istanza dei recapiti dei responsabili del Consorzio Stabile Aedars in A.G. oltre che delle date utili per l'incontro;
- l'incontro tenutosi in data 01/10/2015 presso gli uffici dell'ENAS e la successiva nota ENAS prot. n. 21253 del 02/10/2015 con la quale è stata richiesta all'Amministratore Giudiziario del Consorzio Aedars in A.G. idonea certificazione che attestasse il permanere del possesso dei requisiti di qualificazione, richiesti all'atto della gara, entro il termine di 30 giorni;
- la nota di riscontro AG 36-2015/00140/U del 27 Ottobre 2015, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 23382 del 29/10/2015 alla quale è stata allegata l'attestazione n. 14880AL/07/00, rilasciata dall'organismo "attesta", che sostituisce il certificato n. 14237AL/07/00 e sancisce il possesso da parte del Consorzio dei requisiti di qualificazione richiesti per l'aggiudicazione, che devono essere mantenuti per tutta la durata dei lavori, e necessari per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- la nota ENAS prot. n. 23859 del 3/11/2015 di convocazione della riunione tecnica tenutasi in data 12/11/2015 e gli esiti della riunione finalizzati a pianificare e programmare le attività necessarie al pronto riavvio dell'iter procedurale dell'intervento.
- in occasione della riunione tecnica del 12/11/2015 le parti hanno dato atto che, stante il tempo trascorso per le motivazioni esposte in premessa senza che l'Ente abbia potuto procedere alla consegna delle opere, al fine di definire e programmare le attività occorrenti per il più celere riavvio dell'iter dell'intervento, si sarebbe reso necessario;
- l'adeguamento del progetto esecutivo, approvato con determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna n. 7969 rep. n. 385 del 28.02.2013, alle mutate condizioni dei luoghi interessati dalla realizzazione delle opere ed alle sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o similari;
- l'aggiornamento dello stesso progetto esecutivo al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, dei pareri e dei nulla osta scaduti e/o necessari per la cantierabilità dell'intervento.
- con nota prot. n. 766 del 18/01/2016 la direzione generale dell'Ente ha richiesto un parere all'Avvocatura dello Stato "sull'opportunità di proseguire o meno i lavori in questione....", avendo in precedenza, con nota prot. 397 del 12/01/2016, chiesto al responsabile del procedimento

dell'intervento (RUP), la sospensione delle attività di approfondimento tecnico per la programmazione del riavvio dell'iter procedurale dell'opera;

- con nota prot. n. 458 del 13/01/2016, il RUP ha comunicato la sospensione delle attività in corso e riferito in ordine ai colloqui/incontri fino ad allora intercorsi con i rappresentanti del Consorzio Stabile Aedars in A.G.;
- l'Avvocatura dello stato ha dato riscontro all'istanza dell'Ente con la nota prot. n. 3810 del 2/02/2016, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2070 in data 3/02/2016, ai cui contenuti si rinvia;
- con nota Aedars, prot. AG 36-2016/00061/U del 4 Febbraio 2016, l'Amministratore Giudiziario ha comunicato l'avvenuta autorizzazione da parte del Giudice delegato alla misura di prevenzione "a porre in essere ogni atto utile e necessario ad una celere ripresa dei lavori di cui all'oggetto";
- con nota Aedars, prot. AG 36-2016/00068/U del 10/02/2016 (prot. ENAS n. 2815 del 10/02/2016), è stato trasmesso il provvedimento con cui il Giudice delegato del Tribunale Civile e Penale di Roma ha autorizzato l'amministratore giudiziario del Consorzio Stabile Aedars in A.G. ".....alla riattivazione del cantiere sopra indicato e a tutte le attività connesse";
- acquisito il riscontro da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato e l'autorizzazione del Giudice delegato, la direzione generale dell'Ente, con nota prot. n. 3787 in data 22/02/2016, ha comunicato al RUP dell'intervento l'esigenza di riprendere le attività finalizzate al riavvio dell'appalto;
- con nota prot. n. 3822 del 22/02/2016 il RUP ha comunicato la ripresa delle attività di competenza per la pianificazione del riavvio dell'iter procedurale dell'intervento;
- con nota prot. n. 4088 del 24/02/2016, il RUP ha convocato una riunione operativa per il giorno 3 marzo u.s., tra i rappresentanti del Consorzio Stabile Aedars in A.G., l'ATI Alphatech e più, incaricata dal Consorzio della redazione del progetto esecutivo ed il gruppo di tecnici del Servizio Progetti e Costruzioni e del Servizio Appalti e Contratti dell'Ente, interessati dalla realizzazione dell'opera, nel corso della quale è stata illustrata e condivisa la tipologia di atti da porre in essere per il più celere riavvio del rapporto contrattuale;
- in data 25/02/2016 si è tenuta nella sede dell'Ente una riunione operativa interservizio, convocata dalla direzione generale dell'Ente, con nota prot. n. 4093 in data 24/02/2016, nel corso della quale è stata condivisa la tipologia di atti da porre in essere per il celere e concreto riavvio del rapporto contrattuale.
- risulta necessario, stante il tempo trascorso, avviare una attività complementare di aggiornamento/adeguamento del progetto esecutivo, approvato con determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna n. 7969 rep. n. 385 del 28.02.2013, alle mutate condizioni dei luoghi interessati dalla realizzazione delle opere, alle sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o similari ed al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, dei pareri e dei nulla osta scaduti e/o necessari per la cantierabilità dell'intervento;
- il suddetto servizio, complementare a quello originariamente reso, divenuto necessario per il tempo trascorso a causa delle motivazioni esposte in premessa senza che l'Ente abbia potuto procedere alla consegna delle opere, risulta separabile dall'esecuzione del contratto iniziale ma strettamente necessario al suo perfezionamento.

Visto l'art. 57 comma 5, lettera a) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, che prevede che nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, è consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra l'altro, per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.

Ritenuto pertanto:

- che sussistono le condizioni per poter affidare il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 57, 5° comma lett.a) del D.Lgs 163/2006
- di dover affidare al medesimo Consorzio Stabile Aedars in A.G., che può assolvere in modo adeguato ai compiti in argomento, il servizio di aggiornamento/adequamento del progetto esecutivo, approvato con determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna n. 7969 rep. n. 385 del 28.02.2013, alle mutate condizioni dei luoghi interessati dalla realizzazione delle opere, alle sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o similari ed al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, dei pareri e dei nulla osta scaduti e/o necessari per la cantierabilità dell'intervento;

Considerato che la somma necessaria pari a € 30.000,00 + iva, comprensivo di tutti gli oneri necessari al corretto svolgimento del servizio e di tutti gli oneri assistenziali e previdenziali, trova capienza sul cap. U20203060011624/2016.

Vista l'indicazione di capienza rilasciata dal Servizio Ragioneria nei relativi capitoli di bilancio;

#### DETERMINA

per l'affidamento dell'incarico di adeguamento/aggiornamento della progettazione esecutiva per l'esecuzione dei lavori denominati "Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla - Opere di adduzione ed attrezzamento irriguo della Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu-Tirso-Flumendosa", è autorizzata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a), del D.Lgs 163/06 da esperirsi con il sistema dell'offerta più bassa mediante ribasso sull'importo a corpo ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. b) prima parte, del D.Lgs. 163/06 con il Consorzio Stabile Aedars in A.G., - Viale Tiziano, 2 - 00196 Roma. L'importo a corpo a base di gara è di € 30.000,00 + iva.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Servizio Appalti e Contratti  
Il Direttore  
Ing. Antonio Attene



---

Spazio riservato al Servizio Ragioneria